

Data: 08 agosto 2024, 19:52:47
Da: LEONARDO DALOISO - daloiso.leonardo@avvocatihsara.legalmail.it
A: protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it
Oggetto: RE: Comunicazioni - Protocollo In uscita: 0042060/2024 - PROT. N. 40201 DEL 29/07/2024 - RISCONTRO

Allegato: msg.eml (173.4 KB) **Messaggio di posta elettronica**

Preg.mo Ufficiale di Anagrafe Dottoressa Soccorso Lorella FANELLI, nella già nota qualità di procuratore e difensore del Sig. MACCHIAROLA Giovannantonio Michele, riscontro la Sua nota odierna, concernente l'oggetto, e con riferimento al provvedimento di iscrizione anagrafica del mio assistito, presso il domicilio dalla stesso fissato in Codesto Comune alla Via Pelosi Filippo, n. 16, da Ella adottato e rimessomi con la stessa, mi corre l'obbligo di osservare ed evidenziare quanto segue, ove mai l'avesse "obliato":

-il provvedimento in parola è stato da Lei adottato in favore del Macchiarola, all'esito però della notifica in data 18/7 u.s. da parte mia al Comune di San Severo del Decreto della Corte di Appello di Bari del 16/5/2024 (Cron. n. 1639/24) emesso a definizione del giudizio n. di R.G. 1752/2023, e dunque, DEVO PRESUMERE in esecuzione dell'ordine impartito dal citato Giudice dell'Appello che sul punto si è, invero, così testualmente espresso:

"...ordina a COMUNE DI SAN SEVERO ed a MINISTERO DELL'INTERNO l'immediata iscrizione di MACCHIAROLA Giovannantonio Michele, nato a Gambatesa (CB) il 29/09/1950, persona senza fissa dimora domiciliata in San Severo alla Via F. Pelosi, n. 16, alla'anagrafe della popolazione residente del COMUNE DI SAN SEVERO:"

-ORBENE DI TALE PRONUNCIA GIUDIZIALE INTERVENUTA NON VI E' RISCONTRO ALCUNO NEL PREAMBOLO DEL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DALLA S.V. ILL.MA; OMISSIONE CHE NON APPARE ASSOLUTAMENTE DI SCARSO RILIEVO, SOTTO TUTTI I PROFILI GIURIDICI; -IL PROVVEDIMENTO IN PAROLA, INOLTRE, COSTITUIREBBE UNA C.D. "CONFERMA" DI ALTRO PROVVEDIMENTO CHE SAREBBE GIA' STATO ADOTTATO IN TAL SENSO NEI CONFRONTI DEL MIO ASSISTITO, MA CHE AL MOMENTO FRANCAMENTE SFUGGE ALLO STESSO, OLTRE CHE ALLO SCRIVENTE, NON ESSENDOSI PERALTRO NELL'ATTO INDICAZIONE CRONOLOGICA ALCUNA CHE POSSA RIUSCIRE UTILE AD INDIVIDUARLO. PER LE APPENA ESPOSTE OSSERVAZIONI, DUNQUE, ANCOR PRIMA DI RICORRERE AL GIUDICE COMPETENTE AI SENSI DELL'ART. 612 C.P.C., LA INVITO A REVOCARE, IN AUTOTUTELA, IL PROVVEDIMENTO STESSO, EMETTENDONE ALTRO CHE TENGA CONTO DI QUANTO APPENA SIGNIFICATO.

Distinti saluti.

Avv. Leonardo D'Aloiso

In data 2024-08-08T17:38:13+0200, protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it ha scritto: